



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO CONSAP.LE
DEL FARMACO**

Assunto il 02/08/2022

Numero Registro Dipartimento 556

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9576 DEL 08/08/2022

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott.GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ 4^A SEDE FARMACEUTICA URBANA DEL COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) DALLA SOCIETA' "FARMACIA SANT'ANNA DI GALLELLI F. & GALLELLI A. SNC" IN CAPO ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE "FRONTERA & CAPUTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE** con istanza datata 4 gennaio 2022 trasmessa a mezzo PEC del 5 gennaio 2022, conservata in atti, il dott. Salvatore Frontera, in qualità di amministratore e legale rappresentante della Società a responsabilità limitata avente denominazione sociale "Frontera & Caputo Società a responsabilità limitata" con sede legale nel Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), ha chiesto in capo a detta Società il riconoscimento del trasferimento della titolarità della 4^a sede farmaceutica urbana del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Località Sant'Anna, Strada Statale 106 Jonica, Via Ventarola n. 42, già di titolarità della Società in nome collettivo avente ragione sociale "Farmacia Sant'Anna di Gallelli F. & Gallelli A. S.N.C." in virtù di decreto dirigenziale n. 9019 del 10 agosto 2018;

- **CHE** il giorno 9 dicembre 2021 in Catanzaro, con atto pubblico per notaio dott. Sebastiano Panzarella, Repertorio n. 24.764, raccolta n. 15.910, i dott.ri Caputo Gianfranco e Frontera Salvatore, farmacisti, ed i sig.ri Caputo Marcello e Caputo Antonio hanno costituito tra loro una società a responsabilità limitata avente denominazione sociale "Frontera & Caputo società a responsabilità limitata" in sigla "Frontera & Caputo S.r.l." e per oggetto sociale esclusivo la gestione di aziende organizzate per lo svolgimento di attività di farmacia, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificata dalla legge 124/2017;

- **CHE** il giorno 20 dicembre 2021 in Catanzaro, con atto pubblico di vendita di azienda preposta all'esercizio di farmacia per notaio dott. Sebastiano Panzarella, Repertorio n. 24.807, Raccolta n. 15.936, la Società "Farmacia Sant'Anna di Gallelli F. & Gallelli A. S.N.C.", in persona dei propri soci amministratori e legali rappresentanti dott. Andrea Gallelli e dott. Francesco Gallelli, ha venduto e trasferito alla Società "Frontera & Caputo Società a responsabilità limitata", che in persona dei propri amministratori ha accettato ed acquistato, il diritto di esercizio della 4^a sede farmaceutica urbana del Comune di Isola di Capo Rizzuto, Località Sant'Anna, Via Ventarola n. 42, nonché l'azienda commerciale connessa a tale diritto di esercizio, comprensiva dei beni in essa presenti, delle attrezzature, dell'avviamento e di tutti i suoi elementi costitutivi;

- **CHE** gli effetti del richiamato atto pubblico di vendita di azienda sono subordinati all'avveramento della condizione sospensiva *ex lege* del rilascio, e successiva notificazione, del presente provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento di titolarità, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990 n. 18 e ss.mm.ii.;

- **CHE** per come si evince dalle dichiarazioni in atti, i dottori Caputo Gianfranco e Frontera Salvatore, farmacisti, ed i sig.ri Caputo Marcello e Caputo Antonio, soci della Società "Frontera & Caputo Società a responsabilità limitata", sono legittimati ad essere soci di società titolare di sede farmaceutica, non trovandosi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa;

- **CHE** è stato effettuato il versamento della tassa di concessione regionale di rilascio di € 2.666,16 (diconsi euro duemilaseicentossessantasei/16), come si evince dalla ricevuta di pagamento conservata in atti;

DATO ATTO CHE l'accertamento dell'entrata relativa al versamento della tassa di concessione regionale di rilascio sarà effettuato dal competente Settore del Dipartimento "Economia e Finanze" con successivo atto, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. - allegato 4.2;

RILEVATO CHE:

- con decreto dirigenziale n. 690 del 31 gennaio 2020 si è provveduto a prendere atto della sentenza n. 7579/2019, con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il decreto n. 394 del 9 agosto 2018, registro decreti n. 9019 del 10 agosto 2018, avente ad oggetto: "Autorizzazione all'apertura e all'esercizio della 4^a sede farmaceutica di nuova istituzione del Comune di Isola Capo di Rizzuto (KR) a favore della società "Farmacia Sant'Anna di Gallelli F. & Gallelli A. S.n.c.". Riconoscimento titolarità", in quanto ha ritenuto

fondata *“la censura di parte appellante intesa a lamentare l’estraneità della sede farmaceutica oggetto dell’impugnata autorizzazione regionale al perimetro di competenza della neo-istituita sede n. 4”*, contestualmente dichiarando la decadenza dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Isola di Capo Rizzuto e l’esclusione dalla graduatoria dell’associazione assegnataria, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 12, c.1, lett. g) del Bando di Concorso approvato con DGR n.1/2013;

- con sentenza n. 617 del 23 aprile 2020 il TAR Calabria ha annullato il sopracitato decreto dirigenziale n. 690/2020, statuendo che l’Amministrazione non avrebbe dovuto dichiarare la decadenza, ma rimettere in termini la società “Farmacia Sant’Anna di Gallelli F. & Gallelli A. S.n.c.” per la scelta di nuovi locali;

- in ottemperanza alla sopracitata pronuncia di annullamento, con nota dipartimentale prot. n. 160288 del 12 maggio 2020, è stato concesso nuovo termine di 180 giorni per l’apertura della sede farmaceutica in locali situati entro il perimetro di competenza della neo-istituita sede n. 4 del Comune di Isola Capo Rizzuto;

- nelle more, la società “Farmacia Sant’Anna di Gallelli F. & Gallelli A. S.n.c.” ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 7579/2019 del Consiglio di Stato, nella parte in cui ha accolto la censura afferente la localizzazione della sede farmaceutica in argomento;

- in prossimità della scadenza del nuovo termine concesso per l’apertura della sede farmaceutica, la società assegnataria ha chiesto una proroga in ragione della pendenza del giudizio per revocazione; con nota dipartimentale prot. n. 374137 del 16 novembre 2020 si è stabilito di concedere in via del tutto eccezionale un ulteriore differimento del termine per il trasferimento della farmacia di che trattasi, fino alla definizione del giudizio di revocazione, tutt’ora pendente innanzi al Consiglio di Stato con R.G. n. 6180/2020);

- ad oggi, non essendo ancora scaduto l’ulteriore termine concesso, la posizione della società “Farmacia Sant’Anna di Gallelli F. & Gallelli A. S.n.c.” è quella di assegnatario/titolare della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Isola Capo di Rizzuto (KR), tenuto ad aprire la farmacia entro il perimetro afferente la sede assegnata, nel rispetto dei termini fissati con le sopracitate note dipartimentali, pena la decadenza della titolarità;

CONSIDERATO CHE:

- qualora il ricorso per revocazione dovesse essere accolto diverrebbe legittima l’originaria individuazione dei locali per l’esercizio della farmacia, così come autorizzato con il decreto dirigenziale n. 9019/2018;

- qualora, invece, il ricorso per revocazione dovesse essere respinto, risulterebbe confermata la pronuncia di illegittimità del provvedimento di autorizzazione all’esercizio di cui alla sentenza n. 7579/2029 del Consiglio di Stato, per *“estraneità della sede farmaceutica oggetto dell’impugnata autorizzazione regionale al perimetro di competenza della neo-istituita sede n. 4”*;

- come statuito dalla sentenza n. 617/2020 del TAR Calabria, divenuta definitiva, l’annullamento del D.D.G. n. 9019/2018 non ha determinato la decadenza della titolarità della sede farmaceutica, bensì l’obbligo per l’Amministrazione di rimettere in termini la società assegnataria per consentirle di individuare nuovi e idonei locali, per cui l’eventuale conferma della sentenza n. 7579/2019 del Consiglio di Stato non comporterebbe automaticamente la perdita della titolarità della sede farmaceutica, dovendo l’Amministrazione previamente verificare se la società titolare abbia provveduto o meno, nei termini concessi (da ultimo con nota prot.n. 374137 del 16 novembre 2020) all’apertura della farmacia in locali ubicati entro il perimetro di competenza della neo-istituita sede n. 4;

- in definitiva, la permanenza della titolarità della sede farmaceutica è tutt’ora condizionata alla corretta e tempestiva individuazione dei locali per il suo esercizio, anche in caso di trasferimento della titolarità;

- pertanto, la titolarità della sede farmaceutica potrà permanere in capo alla società acquirente solo se, allo scadere del termine concesso, risulterà che i locali dove la farmacia è ubicata rientrano effettivamente nel perimetro di competenza;

DATO ATTO CHE la titolarità della farmacia in capo alla società acquirente si consoliderà solo allo scadere del termine concesso con nota dipartimentale prot. n. 374137 del 16 novembre 2020 e sempre che si

accerti che i locali dove la farmacia è ubicata rientrano effettivamente nel perimetro di competenza della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR);

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto del parere favorevole reso dai Componenti della Commissione Farmaceutica Regionale, acquisito agli atti;

VISTE

- la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_KRUTG_Ingresso_0029622_20220802 del 2 agosto 2022, relativa alla società "Farmacia Frontera & Caputo Società a responsabilità limitata", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- l'autocertificazione di insussistenza a proprio carico di procedimenti penali e/o condanne penali, e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi del DPR 445/2000, prodotta dai soci della farmacia interessata, conservata in atti;

RITENUTO che, per il connesso interesse pubblico rappresentato dalla tipologia della fattispecie in esame si applichi l'art. 92, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., che nei casi di urgenza consente di procedere immediatamente al rilascio dell'autorizzazione, anche in assenza della documentazione antimafia, sotto condizione risolutiva;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*";
- la circolare prot. n. 397568 del 18/11/2019, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento "*Organizzazione – Risorse Umane*", ad oggetto "*Disposizioni per la redazione e la pubblicazione dei decreti dirigenziali della Regione Calabria*";
- il D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021 ad oggetto "*Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3*";
- il D.D.G. n. 12097 del 29 novembre 2021, recante "*Approvazione Micro Organizzazione del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio-Sanitari in attuazione D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021*";
- la D.G.R. n. 522 del 26 novembre 2021 e il successivo D.P.G.R n. 232 del 29 novembre 2021 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Iole Fantozzi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate,

Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI RICONOSCERE, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della 4^a sede farmaceutica del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa sita in Località Sant'Anna, Strada Statale 106 Jonica, Via Ventarola n. 42, dalla Società in nome collettivo con ragione sociale "Farmacia Sant'Anna di Gallelli F. & Gallelli A. S.N.C." in capo alla Società a responsabilità limitata con denominazione sociale " Frontera & Caputo Società a responsabilità limitata" (P. IVA 03839920794) avente, all'attualità, come unici soci i dottori Gianfranco Caputo e Salvatore Frontera, farmacisti, ed i sig.ri Marcello Caputo e Antonio Caputo, sotto la direzione tecnica del dott. Francesco Gallelli, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine Professionale della Provincia di Catanzaro;

2. DI DARE ATTO CHE la titolarità della farmacia in capo alla società acquirente si consoliderà solo allo scadere del termine concesso con nota dipartimentale prot. n. 374137 del 16 novembre 2020 e sempre che si accerti che i locali dove la farmacia è ubicata rientrano effettivamente nel perimetro di competenza della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR);

3. DI DARE ATTO CHE l'accertamento dell'entrata relativa al versamento della tassa di concessione regionale di rilascio sarà effettuato dal competente Settore del Dipartimento "Economia e Finanze" con successivo atto, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. - allegato 4.2;

4. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

5. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR), all'Azienda Sanitaria di competenza, all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Crotone ed al Settore "*Gestione altri Tributi*" del Dipartimento "Economia e Finanze" della Regione Calabria;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

VARA RITA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
SCARPELLI RITA FRANCESCA
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI

**SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO CONSAP.LE
DEL FARMACO**

Numero Registro Dipartimento 556 del 02/08/2022

**OGGETTO RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ 4^A SEDE
FARMACEUTICA URBANA DEL COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) DALLA
SOCIETA' "FARMACIA SANT'ANNA DI GALLELLI F. & GALLELLI A. SNC" IN CAPO ALLA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE "FRONTERA
& CAPUTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".**

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 05/08/2022

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)